

ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI**GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI****BERGAMO E L'ENTE "....." PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI****AGGIUNTIVE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA****STRUMENTALE -ANNO 2024- DD.G.R. n. XII/2224/2024, n. XII/2759/2024****e n. XII/2853/2024**

Richiamato il contratto sottoscritto in data xx.xx.2024 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS di Bergamo ed il soggetto erogatore di prestazioni di specialistica ambulatoriale -per l'intera annualità 2024- di cui alla DGR n. XII/1827/2024;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/2224 del 22.04.2024 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri";

- la DGR n. XII/2756 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA" con la quale è stato dato mandato alle ATS di predisporre manifestazioni di interesse rivolte agli erogatori privati accreditati a contratto e a quelli accreditati non a contratto presenti sul territorio di competenza, interessati a stipulare accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di attesa da erogarsi entro il 31 dicembre 2024;

- la DGR n. XII/2853 del 29.07.2024 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA in attuazione della DGR n. XII/2756 del 15.07.2024 "Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA"" con la quale è stato stabilito che le ATS potranno procedere con la pubblicazione di avvisi pubblici di manifestazioni di interesse rivolti agli Enti privati a contratto e non a contratto interessati a sottoscrivere accordi/addendum contrattuali per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di attesa a favore di assistiti lombardi e che entro il 24 settembre 2024 le stesse dovranno deliberare con proprio provvedimento gli esiti dell'istruttoria;

PRECISATO che:

- la DGR n. XII/2853/2024 assegna ad ATS di Bergamo un importo pari ad € 1.754.230,00 per la partecipazione delle strutture private accreditate a contratto e non a contratto;
- le tipologie ed i volumi di prestazioni oggetto dell'avviso sono stati determinati conformemente alle indicazioni regionali di cui alla DGR n. XII/2853/2024, pertanto anche in relazione alle prestazioni individuate sulla base di criticità locali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS), con sede

	legale nel Comune di Bergamo in via Gallicciolli 4, P.IVA/C.F.	
	04114400163, nella persona del Direttore Generale	
	dott. Massimo Giupponi nato a Bergamo il 13.05.1964,	
	domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
	e	
	il Soggetto gestore ".....", con sede legale nel Comune di	
 (...), Via n., CF n. / P.IVA n.,	
	nella persona del Dott., nato a (...) il,	
	C.F., in qualità di Legale Rappresentante od altro	
	soggetto munito di potere di rappresentanza legale	
	si conviene e si stipula	
	ad integrazione del contratto sopra richiamato, le cui disposizioni	
	rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente	
	previsto dal presente <i>addendum</i> contrattuale, quanto segue:	
	Articolo 1 Oggetto del contratto	
	Per effetto delle DD.G.R. n. XII/2224/2024, n. XII/2759/2024 e n.	
	XII/2853/2024 le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni	
	aggiuntive -rispetto al contratto ordinario- di specialistica ambulatoriale	
	e di diagnostica strumentale.	
	Il periodo di riferimento dell'attività resa ai fini della presente procedura	
	è l'intero anno 2024 per le prestazioni PNGLA (tipo prestazione O, Z) e il	
	periodo 1.10.2024-31.12.2024 per le prestazioni NON PNGLA aggiuntive	
	rispetto al medesimo periodo dell'anno 2022, al netto di quelle	
	finanziate con risorse non storicizzabili.	
	Art. 2 Risorse aggiuntive e relativa remunerazione	
		3

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l'erogazione di prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, come specificato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente *addendum*.

Le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state definite sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario;

Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia, al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché al netto dei controlli di appropriatezza.

Le risorse assegnate con il presente *addendum* non potranno essere storicizzate.

Art. 3 Condizioni ed obblighi

L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 sarà subordinato alle seguenti condizioni:

- le prestazioni aggiuntive devono essere erogate sul territorio di ATS di Bergamo e solo a favore di assistiti lombardi;
- le prestazioni aggiuntive saranno riconosciute solo dopo aver raggiunto e/o superato, per l'anno 2024, il massimo finanziabile del contratto ordinario per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale in ragione del contratto stipulato con ATS (**tetto del 110% per le prestazioni PNGLA e tetto del 106% per le altre prestazioni**);
- in caso di mancato raggiungimento della quota massima

finanziabile del contratto ordinario, la remunerazione delle prestazioni aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2024;

- in caso di superamento del livello massimo finanziabile, ma di non raggiungimento del livello concordato nel presente addendum contrattuale, si procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate;

- i volumi delle prestazioni aggiuntive di cui al presente provvedimento dovranno essere rendicontati attraverso il flusso "28SAN", avendo cura di inserire nel campo "flag recupero tempi di attesa" contraddistinto con la lettera "J";

- tutti gli erogatori privati, a contratto e non a contratto, dovranno garantire, per le prestazioni di nuovo avvio che lo prevedono, le agende alla Rete Regionale di Prenotazione (RRP) a far data dal 1 ottobre 2024, al fine di consentire l'avvio della prenotabilità da parte degli utenti;

- gli Enti Unici già a contratto a cui offeriscono una pluralità di strutture sanitarie devono effettuare e rendicontare le prestazioni relative ad una branca solo accreditata (non a contratto) esclusivamente a partire dal 1°ottobre 2024;

- la quota aggiuntiva negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in base all'andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla numerosità attesa;

Per tutte le singole prestazioni oggetto del presente *addendum*

contrattuale, l'Ente si impegna a rispettare le tempistiche definite dalla classe di priorità riportata sulla prescrizione.

Art. 4 Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente *addendum* contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente *addendum* contrattuale.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente *addendum* contrattuale.

Art. 5 Durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità con riferimento alle prestazioni aggiuntive di cui alle DD.G.R. n. XII/2224/2024, n. XII/2759/2024 e n. XII/2853/2024 erogate nell'anno 2024 relativamente alle prestazioni PNGLA (tipo prestazione O, Z) e nel periodo 1.10.2024-31.12.2024 per le prestazioni NON PNGLA aggiuntive rispetto al medesimo periodo dell'anno 2022, al netto di quelle finanziate con risorse non storicizzabili.

Resta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 13 del contratto

integrativo ordinario sottoscritto in data xx.xx.2024.

Art. 6 Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore ed
assolta virtualmente.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott. Massimo Giupponi

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Dott.